

R.G. 62672/2016

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -

All'udienza del 22.1.2020, è presente per l'attrice l'Avvocata Roberta Neri la quale si riporta alle note conclusive depositate telematicamente.

Per la convenuta ● & ● R●●●●● S●● è presente l'Avvocato P●●●●● M●●●●● il quale si riporta alle note conclusive di parte depositate in atti.

Il Giudice,

all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 15,52.

Il G.O.T. Simone Tablò

R.G. 62672/2016

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Roma

- Sezione XVI (già III) civile -

in persona del Giudice Unico, G.O.T. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado,

R.G.A.C. 62672/2016, tra

la F●●●●● H●●●●● S●●, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* (Avvocato Fulvio Zardo, Avvocato Giobbe Zardo ed Avvocata Roberta Neri);

- attrice -

la F●●●●● E●●●●● S●●, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

- convenuta contumace -



e la **& R S.** in persona del legale rappresentante *pro-tempore*
(Avvocato P L M ed Avvocato M);

- convenuta -

ai sensi dell'art.281 *sexies* c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 22.1.2020, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente

SENTENZA

1. Vertendo la presente causa in tema di obbligazioni contrattuali, va richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento nelle obbligazioni, secondo cui il creditore ha l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento, ai sensi dell'art.1218 c.c. (cfr. Cass. civ., 15.7.2011, n.15659; Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n.13533).
2. Nel caso in esame, sotto il primo profilo, l'attrice ha provveduto a depositare le fatture accompagnatorie – debitamente sottoscritte – attestanti l'avvenuta consegna delle merci alla F E S (documenti da 1 a 22 del fascicolo attoreo).
Ancorché non sia stato offerto in comunicazione un contratto sottoscritto da entrambe le parti, tali documenti presuppongono la sussistenza di un impegno di tipo contrattuale ed, al contempo, rappresentano l'adempimento dell'obbligazione della consegna dei beni ad opera dell'attrice.
- 2a. Va, peraltro, rilevato che non tutte le predette fatture risultano sottoscritte per ricezione dei beni. In particolare, le fatture indicate ai numeri 11, 19, 20 e 21 del fascicolo attoreo risultano prive di sottoscrizione.



Non essendovi, dunque, la prova dell'avvenuta consegna della merce indicata in tali documenti, non può essere riconosciuto il credito, in favore dell'istante, per i relativi importi.

3. Sotto il profilo dell'adempimento, la F. [REDACTED] E. [REDACTED] S. [REDACTED], rimasta contumace, non ha in alcun modo dimostrato di aver adempiuto la propria obbligazione di pagamento ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento.

4. Ai fini istruttori, va, poi, valutata anche la mancata risposta del legale rappresentante della F. [REDACTED] E. [REDACTED] S. [REDACTED] all'interrogatorio formale deferito.

Sul punto, il costante indirizzo giurisprudenziale – al quale chi scrive reputa di aderire – prendendo le mosse dal testo dell'art.232 c.p.c., che prescrive di esaminare detta omissione una volta "valutato ogni altro elemento di prova", ritiene non potersi collegare un effetto di *ficta confessio* alla mancata risposta all'interpello, dovendo il Giudice solo considerare quest'ultima nell'ambito di un complessivo quadro probatorio (cfr. Cass. civ., 6.8.2014, n.17719; Cass. civ., 26.4.2013, n.10099; Cass. civ., 19.3.2009, n.6697; Cass. civ., 20.4.2006, n.9254).

Nel caso in esame, i sopra esaminati elementi documentali costituiscono fattori dimostrativi già sufficientemente solidi a sostegno della tesi attorea; di talché, il mancato riscontro dell'interpellato all'interrogatorio formale non può che rafforzare il convincimento di questo giudicante in ordine alla (parziale) fondatezza della pretesa avanzata dalla E. [REDACTED] H. [REDACTED] S. [REDACTED].

5. Ne segue l'accoglimento *in parte qua* della domanda attorea ed il conseguente riconoscimento del credito dell'istante nei confronti della F. [REDACTED] E. [REDACTED] S. [REDACTED] per il minor importo di euro 5.997,44.=.

6. Sull'importo sopra indicato devono liquidarsi, come richiesto, gli interessi *ex d. lgs.* n.231/2002, con le decorrenze indicate dall'attrice.



7. Per ciò che attiene alla responsabilità della **●&● R●●●●● S●●**, ai sensi dell'art.2560, II comma, c.c. – invocato da tale convenuta – l'acquirente risponde congiuntamente dei debiti dell'alienante se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Al riguardo, l'iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori dell'azienda è un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti ad essa inerenti, con conseguente onere della prova in ordine a dette risultanze posto a carico del soggetto che avanzi la pretesa (cfr. Cass. civ., 26.9.2017, n.22418; Cass. civ., 20.6.1998, n.6173; Cass. civ., 13.1.1975, n.113).

7a. Al fine di fornire la dimostrazione dell'avvenuta iscrizione del debito nelle scritture contabili obbligatorie della **●&● R●●●●● S●●**, l'attrice ha chiesto un ordine di esibizione *ex art.210 c.p.c.* di dette scritture, non avendo – ovviamente – la disponibilità delle stesse e, quindi, risolvendosi lo strumento *ex art.210 c.p.c.* nell'unico mezzo per dimostrare la responsabilità (anche) della convenuta costituitasi.

Non avendo la **●&● R●●●●● S●●** ottemperato a tale ordine di esibizione, questo giudicante, a mente dell'art.116, II comma, c.p.c., ritiene provata l'iscrizione dei debiti della **F●●●●● E●●●●● S●●** nelle scritture contabili della **●&● R●●●●● S●●**, anche in considerazione della mancata risposta del legale rappresentante di quest'ultima all'interrogatorio formale deferito dall'istante sul punto.

8. Ne deriva la responsabilità, nei confronti della **E●●●●● H●●●●● S●●**, anche della **●&● R●●●●● S●●** per il debito sopra indicato.

9. Va, poi, accolta la domanda di manleva svolta dalla **●&● R●●●●● S●●** in virtù dell'art.3) del contratto di cessione di ramo d'azienda (cfr. doc.23 del fascicolo attoreo).

Infatti, tale clausola – alla cui applicazione, ovviamente, l'attrice rimane estranea – prevede l'obbligo, a carico della cedente **F●●●●● E●●●●● S●●**, di rimborso alla



cessionaria & R S delle somme versate per l'eventuale adempimento delle pregresse obbligazioni eseguito i sensi dell'art.2560, II comma, c.c..

10. Le spese di lite seguono le rispettive soccombenze e vengono liquidate come da dispositivo.

Attesa la parziale soccombenza dell'istante sul *quantum debeatur*, le spettanze in favore di questa sono proporzionalmente ridotte.

P.Q.M.

il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara che la E S, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, è creditrice della F E S, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, e della & R S, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, per un importo di euro 5.997,44.=, oltre interessi *ex d. lgs.* n.231/2002, con le decorrenze indicate dall'attrice;
- compensando proporzionalmente le spettanze del giudizio, condanna la F E S, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, e la & R S, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento, in solido tra loro ed in favore della E H S, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 190,34.= per esborsi ed euro 2.998,79.= per compensi, oltre spese forfettarie C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- dichiara che la F E S, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, è tenuta a manlevare e garantire la & R S, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, da quanto da quest'ultima versato all'attrice per la vicenda in esame, nonché per le spettanze del presente giudizio;



- condanna, infine, la F. [REDACTED] E. [REDACTED] S. [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento, in favore dei difensori della [REDACTED] & R. [REDACTED] S. [REDACTED], Avvocato P. [REDACTED] L. [REDACTED] M. [REDACTED] ed Avvocato M. [REDACTED] – dichiaratisi antistatari – con il vincolo della solidarietà attiva tra gli stessi, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 17,55.= per esborsi ed euro 3.200,00.= per compensi, oltre spese forfettarie C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Sentenza esecutiva *ex lege*.

Roma, 22 gennaio 2020

Il G.O.T. Simone Tablò

